



REGIONE
LAZIO



GRUPPO DI AZIONE LOCALE FUTUR@NIENE

Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Sottomisura 19.2.1 Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 8.5.1

“Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”

BANDO PUBBLICO (Approvato con Del. CDA GAL Futur@niene n.7 del 28/04/2021)

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEGLI AIUTI N. 8.5.1/02/03-05-2023

Beneficiario: COMUNE DI VALLEPIETRA

Codice CUA: 02945080584

Codice domanda di sostegno: n. 14250114296 presentata (rilascio informatico) il 08/11/2021

Domanda in lista di perfezionamento: SI ~~NO~~

Codice Unico di Progetto (CUP): G76C21000000002

Contributo ammesso: 96.329,13 euro

Contributo concesso: 96.329,13 euro



IL PRESIDENTE **del Gruppo di Azione Locale “Gal Futur@niene”**

Visti e richiamati:

- I principali riferimenti normativi e disposizioni unionali, nazionali e della Regione Lazio per l’attuazione del PSR Lazio 2014/2020, come indicativamente e non esaustivamente riportati nelle pag. da 4 a 6 delle “DISPOSIZIONI PER L’ ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”, approvato quale Allegato A alla DGR Lazio n. G07457 del 08/06/2018, che si intendono riportati a seguire, anche se non materialmente trascritti;
- La Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 29.12.2015 n. 770 con la quale è stato approvato il Bando per la predisposizione, presentazione e selezione, da parte dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) - relative al programma di sviluppo rurale 2014/2020 Misura 19, Sostegno allo sviluppo locale LEADER;
- La Determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione Lazio G12462 del 27/10/2016, di presa d’atto del completamento delle selezioni delle strategie di sviluppo locale e di approvazione della graduatoria unica regionale delle proposte ammissibili e non ammissibili;
- la Determinazione Regionale n. G07457 del 08/06/2018 “Reg.(UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". DGR 770/2015. Approvazione del "Manuale delle procedure";
- L’allegato 1 della Determinazione Regionale n.G09774 del 17/07/2019 recante il “Testo consolidato dell’allegato 1 della DGR n. 133 del 28 marzo 2017” in merito alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- La Determinazione n.G00653 del 25/01/2019 della Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Coltura del Cibo, Caccia e Pesca - Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale, di approvazione del Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) del “Gal Futur@niene”;
- La Determinazione Regionale n. G07557 del 25/06/2020 con la quale è stato definito il sistema delle “riduzioni” ed “esclusioni” da applicarsi in caso di mancato adempimento a impegni e obblighi relativi alla Misura/Sottomisura/Tipologia di operazione relativo alla Misura 7 – Sottomisura 7.6 – Tipologia di Operazione 7.6.1;
- La Determinazione Regionale n. G05325 del 19/04/2020 con la quale è stato validato lo schema di bando pubblico relativo alla Misura/Sottomisura/Tipologia di operazione relativo alla **Misura 7 – Sottomisura 8.5 – Tipologia di Operazione 19.2.1 8.5.1**;
- La Delibera di CdA del “Gal Futur@niene” n.07 del 28/04/2021 di approvazione del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento 19.2.1 8.5.1 – Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali - secondo lo Schema di Bando Allegato 1 alla Determinazione n. G07557 del 25/06/2020 emanata dalla ADG competente;
- che il soggetto beneficiario della presente concessione è il Comune di Vallepietra, CUAA 02945080584, in attuazione del bando pubblico di cui al punto precedente, ha presentato la domanda di sostegno per l’adesione al regime di aiuti attivato con la Misura 19 - Sottomisura 19.2.1 - Tipologia di Operazione 19.2. 8.5.1– Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali;



- che con deliberazione del CdA “Gal Futur@niene” n.26 del 17/11/2021 si è preso atto della formale presentazione della domanda di sostegno;
- che con nota del 07/12/2021, prot.n. 605, del Direttore Tecnico del “Gal Futur@niene” è stato individuato il Responsabile di Procedimento nella persona di Dr. Gustavo Eusepi;
- che con verbale di Check List Istruttoria Domanda di Sostegno prot. AGEA.ASR.2023. 0420959 del 14/03/2023, sulla base delle risultanze istruttorie, è stato accertato che la domanda di sostegno soddisfa tutte le condizioni ed i requisiti di ammissibilità previsti dal sopracitato bando pubblico (sistema VCM - ICO di ammissibilità);
- che il beneficiario, con l’adesione al regime di aiuti attivato con la presente misura, ha reso una serie di dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, per le quali si rinvia a quanto espressamente riportato e sottoscritto nel quadro I “Dichiarazioni e Impegni” della domanda di sostegno;
- che il beneficiario, con l’adesione al regime di aiuti attivato con la presente misura, ha reso una serie di dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, per le quali si rinvia a quanto espressamente riportato e sottoscritto nel quadro I “Dichiarazioni e Impegni” della domanda di sostegno;
- che è stato verificato, in fase di ammissibilità, il rispetto dei requisiti e delle condizioni per l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione fissati dalle disposizioni attuative della misura e che al progetto presentato dal soggetto beneficiario è stato attribuito un punteggio pari a 65;
- che il beneficiario, nel rispetto del principio della salvaguardia dell’effetto incentivante del contributo comunitario, per l’operazione ammessa a finanziamento con il presente provvedimento di concessione, non ha sostenuto spese prima della presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione delle spese generali e comunque per un periodo non superiore ai 12 (dodici) mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno;
- che, per il beneficiario del presente provvedimento, non risultano domande in corso a valere sulla Misura-ra/Sottomisura 8.5/ Tipologia di Operazione 8.5.1 del PSR 2014/2020 del Lazio;
- che con deliberazione del CdA “Gal Futur@niene” n. 28 del 29/12/2021 è stato approvato e autorizzato l’intervento per un costo dell’investimento ammesso di 119.104,82 euro ed un contributo concesso di 119.104,82 euro;
- che l’intervento di cui alla presente concessione è immediatamente cantierabile e quindi in possesso di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni e permessi per l’avvio e la realizzazione dei lavori previsti ed autorizzati con il presente provvedimento di concessione e che l’immediata cantierabilità è stata acquisita in data 08/02/2023 prot. n. 13

DISPONE

- la concessione a favore del beneficiario di un contributo pubblico in conto capitale di euro 96.329,13 per la realizzazione di un’operazione dal costo complessivo ammesso di euro 96.329,13 nell’ambito della Misura 8/Sottomisura 8.5/Tipologia di Operazione 8.5.1”Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” del PSL del GAL per il sostegno richiesto con domanda n. 14250114296 del 08/11/2021, alle condizioni e con i vincoli richiamati nei successivi articoli..

Si riporta di seguito il **quadro economico** dell’intervento finanziato con indicazione del **costo totale**



dell'investimento ammesso e del relativo **contributo pubblico ammesso a finanziamento e concesso** a seguito dello svolgimento delle valutazioni istruttorie di ammissibilità svolte sulla stessa. Il costo totale dell'operazione ed il relativo contributo pubblico è articolato, come riportato nel prospetto che segue, per **“tipologia di intervento”** nel rispetto della classificazione utilizzata nell'applicativo informatico SIAN per la presentazione e la gestione istruttoria delle domande, in linea con la classificazione utilizzata nell'articolo art. 45 del Reg UE n. 1305/2013.

QUADRO ECONOMICO GENERALE

CODICI INTERVENTI / SOTTOINTERVENTI RICHIESTI	IMPORTI RICHIESTI						IMPORTI AMMESSI					
	Spesa imponibile IVA esclusa (€)	Spesa Imponibile di cui in economia (€)	Importo IVA (€)	Spesa con IVA (€)	Contributo pubblico (€)	Aliquota di sostegno (%)	Spesa imponibile IVA esclusa (€)	Spesa Imponibile di cui in economia (€)	Importo IVA (€)	Spesa con IVA (€)	Contributo pubblico (€)	Aliquota di sostegno (%)
PROSPETTO A – PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI / SOTTOINTERVENTI												
8.5.1.1-Perseguimento di investimenti finalizzati alla tutela ambientale.	98.830,95	0,00	0,00	98.830,95	98.830,95	100,00	96.329,13	0,00	0,00	96.329,13	96.329,13	100,00
8.5.1.2-Miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali												
8.5.1.3-Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici												
8.5.1.4-Offerta di servizi ecosistemici e valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive												
PROSPETTO B – PIANO FINANZIARIO PER “VOCI DI SPESA”												
Spese per l' esecuzione dei lavori	85.866,10	0,00	0,00	85.866,10	85.866,10	100,00	85.866,10	0,00	0,00	85.866,10	85.866,10	100,00
Spese generali collegate alle spese di cui ai punti precedenti (onorari di architetti, ingegneria consulenti, compensi per consulenza in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità)	12.964,85	0,00	0,00	12.964,85	12.964,85	100,00	10.462,03	0,00	0,00	10.462,03	10.462,03	100,00

Per i beneficiari privati il sostegno è concesso in regime di “de minimis”, ai sensi del Reg (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 24/12/2013 L352/1. L’importo complessivo degli aiuti in “de minimis” concessi al beneficiario non potrà superare € 200.000,00, nell’arco di tre esercizi finanziari

ARTICOLO 1 IMPEGNI E OBBLIGHI

Il beneficiario dovrà garantire il rispetto dei seguenti obblighi e impegni, ai sensi della DGR n. 133/2017 come modificata e integrata dall’Allegato 1 alla Determinazione Regionale n. G09774 del 17/07/2019 e come recepita con la Determinazione n. G07557 del 25/06/2020 per la definizione del sistema delle riduzioni ed esclusioni della presente sottomisura:

obblighi/impegni specifici di misura

- Rispettare il termine per la sottoscrizione e restituzione del provvedimento di concessione (IC29453):

Far pervenire via PEC al GAL Futur@niene che ha rilasciato il provvedimento di Concessione, entro 15 giorni dalla data di notifica dello stesso, copia sottoscritta del medesimo per accettazione incondizionata delle clausole e delle prescrizioni ivi contenute, pena la decadenza totale con esclusione dall’aiuto e revoca dell’intero contributo concesso

- mantenere, pena la decadenza totale dall’aiuto, per l’intera durata del periodo vincolativo degli impegni ex post ovvero nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dal pagamento del saldo finale, un fascicolo aziendale;
- eseguire, pena la decadenza dagli aiuti, le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti finanziati con il presente provvedimento di concessione, nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie richiamate nel presente provvedimento (IC 47567 “Realizzazione degli investimenti – rispetto della tempistica e della normativa”), (IC 14053 “Non apportare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’operazione”);
- effettuare i pagamenti relativi alle spese sostenute, pena il mancato riconoscimento e rimborso delle stesse, nel pieno rispetto delle modalità ritenute ammissibili ovvero quelle specificate nel capitolo 7 “Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento” del documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio” allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016. Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti (IC 44287 – EC 62808 “Ammissibilità delle spese sostenute”);
- garantire per un periodo almeno pari a 5 anni dal pagamento del saldo, il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati, nonché delle attrezzature, in base alle condizioni e con le specifiche descritte per la presente sottomisura, salvo eccezioni previste in specifici atti regionali, pena la decadenza dall’aiuto ed il recupero delle somme erogate (IC 12838 “Non alienazione dei beni”);
- garantire, nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici. Per le modalità di svolgimento dei controlli e l’applicazione del sistema delle riduzioni/esclusioni o per eventuali inadempienze si rinvia alle disposizioni specifiche richiamate nel successivo paragrafo “Conformità dell’operazione con gli obblighi in materia di appalti pubblici” ed a quanto specificato dalla Determinazione



Dirigenziale n. G09774 del 17/07/2019 (Art. 7 bando pubblico);

- sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento, pena la decadenza dal beneficio ed eventuale recupero delle somme già erogate (Art. 7 bando pubblico);
- per l'esecuzione di interventi pubblici forestali, pena la decadenza dall'aiuto, il beneficiario dovrà avvalersi esclusivamente di imprese di utilizzazione boschiva iscritte negli elenchi attualmente conservati presso i Gruppi provinciali Carabinieri Forestali, a seguito dell'assorbimento di funzioni e personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, ai sensi del D.lgs. n. 177/2016 oppure essere iscritto presso le "Società organismi di attestazione" (SOA) autorizzati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) (Art. 7 bando pubblico);
- utilizzare materiale forestale di propagazione (MFP) per rimboschimento/imboschimento e/o sottopiantagioni nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (Direttiva 1999/105/CE, D.lgs. n. 386 del 10/11/2003). Non sono ammessi a contributo gli interventi di rinfoltimento realizzati con materiale non certificato, tranne nel caso di utilizzo di specie per le quali la normativa vigente non preveda la certificazione. I rimboschimenti/imboschimenti e/o sottopiantagioni devono essere eseguiti, quando possibile, utilizzando varietà resistenti alle principali fitopatologie (Art. 7 bando pubblico);

Impegni/obblighi di carattere generale

- il beneficiario, per quanto riguarda i tempi e le modalità di realizzazione, deve, pena la decadenza dagli aiuti, avviare i lavori:
 - per i soggetti privati non oltre i sessanta (60) giorni successivi a decorrere dalla data di trasmissione dell'approvazione formale del provvedimento di concessione del contributo (IC 47566 "Avvio dei lavori - rispetto modalità e tempistica") (IC 14094 "Cantierabilità - rispetto della tempistica e della normativa");

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'avvio dei lavori sarà effettuata come di seguito riportato:

- a) per gli investimenti strutturali, sulla base del Verbale di consegna dei lavori, che dovrà essere trasmesso al GAL tramite PEC;
 - b) per i servizi e forniture, sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento e/o del conferimento dell'ordine e/o dell'incarico di servizio (contratto di ordine, bolla di accompagnamento, fattura accompagnatoria, ecc.);
- Il beneficiario dovrà eseguire gli investimenti previsti nel rispetto del cronoprogramma dei lavori definito e approvato in fase di istruttoria, pari a:
 - a) 10 mesi per operazioni che prevedono esclusivamente l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, ecc.);
 - b) 12 mesi per la realizzazione di operazioni che prevedono interventi strutturali (opere, impianti, ecc.)

Per la data iniziale del tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti si fa riferimento alla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo da parte



del beneficiario.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione delle attività e/o dei lavori sarà effettuata sulla base della comunicazione di fine lavori inviata dal beneficiario e/o della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento a saldo. Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato, sia essa attinente a lavori o alla fornitura di beni e di servizi. Il completamento degli investimenti è attestato dal Certificato di ultimazione lavori o da documento equivalente nel caso di acquisto di attrezzature o di fornitura di servizi.

Il mancato rispetto, per la realizzazione degli investimenti ammessi a finanziamento, della tempistica riportata nel cronoprogramma definito ed approvato in fase istruttoria, comporta l'irrogazione di una sanzione ed una contestuale riduzione del contributo. (IC 47567 "Completamento dei lavori – rispetto della tempistica e della normativa");

Stabilità delle operazioni

- In applicazione dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 il beneficiario deve restituire il contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale;
 - cessi o rilocalizzi entro 5 anni l'attività produttiva al di fuori dell'area del programma (Art. 22, comma 1, punto primo Bando);
 - effettui un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad una impresa o ad un ente pubblico (IC 12838 "Non alienazione dei beni");
 - apporti una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari (IC 14054 "Mantenere il vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti sostenuti);

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. Per l'applicazione delle sanzioni in caso di inadempienza si rinvia al sistema delle riduzioni/esclusioni definito con la Determina del Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca n. G05185 del 04/05/2020.

Inoltre, il beneficiario assume i seguenti ulteriori impegni ex-post:

- non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dalla struttura competente. In caso di inadempienza il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'indebito percepito maggiorato degli interessi;
- garantire, pena la decadenza dall'aiuto, la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o delle attrezzature, (IC 12842 "Garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o delle attrezzature");
- conservare tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa per un periodo di durata non inferiore a 5 anni dal pagamento del saldo (Art. 6, lettera c), punto 11 bando pubblico). I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica);
- garantire, nel caso si intervenga relativi a rimboschimento/imboschimento e/o sotto piantagioni l'



attuazione a proprio carico di tutte le cure colturali (irrigazione di soccorso, sfalcio delle erbe infestanti e risarcimento delle fallanze, ecc.) utili a favore l' attecchimento delle stesse e per almeno 5 anni dall'impianto (Art. 7 bando pubblico).

Impegni/obblighi di carattere generale

- permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale degli Enti competenti, pena la decadenza dal beneficio e il contestuale recupero delle somme già erogate; (IC 14114 “Garantire l’accesso ai siti di intervento e a tutta la documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria e dei controlli”);
- produrre o integrare la documentazione richiesta dall’ufficio istruttore nelle varie fasi del procedimento; (IC 14162 “Produrre o integrare la documentazione richiesta dall’ufficio istruttore nelle varie fasi del pro-cedimento”);
- non richiedere, successivamente all’eventuale assegnazione dei contributi, altre agevolazioni pubbliche per gli investimenti oggetto del finanziamento, pena la decadenza dal beneficio e recupero delle somme eventualmente già erogate (Art. 7 bando pubblico);
- comunicare, pena la decadenza dall’aiuto, le cause di forza maggiore e circostanza eccezionale; (IC 14055 “Notificare, entro i tempi previsti, i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali”);
- rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, secondo quanto previsto dal bando pubblico, pena la decadenza dall’aiuto e la sospensione del pagamento del saldo; (IC 12085 “Adeguate pubblicità dell’investimento – controllo ex-post”) (Art. 7 bando pubblico);
- restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte dell’Organismo Pagatore, le somme eventualmente percepite indebitamente od in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
- comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni sottoscritti, pena il recupero delle somme erogate se-condo le modalità definite nella Determina n. G09774 del 17/07/2019 e recepite dalla Determina del Diret-tore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca n. G05185 del 04/05/2020; (IC 14168 “Comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni”);

il beneficiario si impegna ulteriormente a:

- assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere impreveduto o imprevedibile, senza procedere ad al-cuna riduzione quali-quantitativa dell’intervento;
- in caso di applicazione di aliquota IVA agevolata, per tutte o parte delle categorie di lavoro previste in progetto, assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere derivante da contestazioni e/o diverse disposi-zioni dell’Agenzia delle Entrate, che comportino la corresponsione anche postuma dell’IVA ad aliquota ordinaria.

Conformità dell’operazione con gli obblighi in materia di appalti pubblici

In ottemperanza alle disposizioni recate dalla Determinazione Dirigenziale n. G09774 del 17/07/2019 e ss.mm ii., alla quale si rinvia, si specifica che la verifica del rispetto delle norme specifiche sugli appalti pubblici viene effettuata nei seguenti ambiti:

- controllo amministrativo della domanda di sostegno;
- controllo amministrativo della domanda di pagamento, secondo le seguenti modalità: o nella prima domanda di pagamento, sia che si tratti di anticipo/acconto/saldo, si procede in particolare alla verifica della correttezza della procedura di affidamento adottata, sia in termini di scelta della modalità di



affidamento che in termini di correttezza della fase di selezione e aggiudicazione; o nella domanda di pagamento di acconto e saldo si effettuano le verifiche connesse alla fase di esecuzione del contratto di appalto;

- controllo in loco. In questa sede, si provvede a verificare tutta la procedura di appalto: dalla fase di programmazione alla fase di esecuzione del contratto.

Sanzione per l'eventuale inadempienza

Le “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”, approvate con la DGR n. 147/2016, all’articolo 37.4 stabiliscono che il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici da parte dei soggetti beneficiari comporta l’applicazione di riduzioni finanziarie con gli stessi criteri e percentuali stabiliti per le rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione Europea sulla base delle linee guida allegate alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013.

Relativamente allo sviluppo rurale, la materia degli appalti pubblici, con particolare riguardo ai controlli e alle sanzioni collegate, è stata oggetto di approfondimento a livello nazionale da parte delle Regioni, del MIPAAFT e degli Organismi Pagatori. Il D.M. n. 12351 del 03.04.2018 ha infatti istituito un “Tavolo tecnico appalti” con lo scopo, in primo luogo, di predisporre il provvedimento previsto all’articolo 21 del D.M. 1867/2018, che costituisca la base per la definizione di un quadro sanzionatorio omogeneo e comune da adottare in materia di riduzioni ed esclusioni per il mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in ambito FEASR. Il “Tavolo” è presieduto e coordinato dal MIPAAFT e composto dai rappresentanti delle Autorità di Gestione dei PSR e dagli Organismi Pagatori.

Il provvedimento di cui sopra, proposto dal “Tavolo tecnico appalti”, è stato adottato con il D.M. 22 ottobre 2018, n. 10255. Esso ribadisce sostanzialmente i criteri generali indicati dalla Commissione Europea nelle linee guida allegate alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013, prevedendo anche la possibilità, per le Regioni, di applicare norme più restrittive da stabilire nell’ambito di propri provvedimenti.

Si richiamano di seguito alcuni criteri generali da considerare nell’applicazione delle sanzioni in materia di appalti:

- le sanzioni si applicano solo alla spesa riconosciuta relativa al singolo appalto interessato dall’inadempienza; pertanto se nell’ambito della stessa operazione (domanda di sostegno) sono presenti spese relative ad altri appalti, a tali spese non si applica alcuna riduzione;
- se nella stessa procedura di appalto si rilevano più irregolarità, si applica solo il tasso di riduzione relativo all’irregolarità più grave e non si procede pertanto al cumulo dei tassi di riduzione; si cumulano invece i tassi di riduzione relativi ad appalti diversi eventualmente affidati nell’ambito di una stessa operazione;
- quando l’irregolarità è soltanto di natura formale, senza alcun impatto finanziario effettivo o potenziale, ovvero quando si ritiene che l’irregolarità non abbia avuto alcun effetto deterrente per i potenziali offerenti oppure non abbia portato all’aggiudicazione di un appalto diverso da quello che avrebbe dovuto essere aggiudicato, nessuna riduzione è applicata.
- Non si applicano riduzioni se, a seguito di richieste di integrazioni o chiarimenti, la stazione appaltante è in grado di fornire documentazione o comprova rispetto alle richieste formulate; - Le inadempienze in materia di appalti sono considerate “gravi”, comportando quindi la revoca o il mancato rimborso del 100% della spesa relativa, soprattutto quando producono un effetto dissuasivo



sui potenziali offerenti o determinano l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo.

- Con la determinazione dirigenziale n. G09774 del 17/07/2019 è stato approvato il documento dal titolo “Reg. (CE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020. “Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle misure “a investimento”, quale testo consolidato che sostituisce integralmente l’Allegato 1 alla D.G.R. n. 133 del 28 marzo 2017 e ss.mm. ii. ed è stato approvato il documento denominato “Check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture”, nonché la Determina dirigenziale n G02244 del 03/03/2020 – “Modifiche e integrazioni. Adozione delle Check list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, unitamente alle percentuali di riduzione da applicarsi in caso di mancato rispetto delle norme previste” che integra la “Check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

ARTICOLO 2

DISPOSIZIONI PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI E DEGLI IMPEGNI

Il mancato rispetto degli obblighi e degli impegni che il beneficiario ha assunto con la sottoscrizione del presente provvedimento comporta l’applicazione del sistema delle riduzioni ed esclusioni, come stabilito con la Determinazione Dirigenziale n. G07557 del 25/06/2020, con la quale, in linea con il quadro normativo di riferimento, è stata recepita la DGR n. 133 del 28/03/2017 come modificata e integrata dall’Allegato 1 alla Determinazione Regionale n. G09774 del 17/07/2019.

Dato atto che la Regione Lazio alla vigente data non ha approvato una specifica determinazione dirigenziale ad oggetto il sistema delle riduzioni ed esclusioni per la presente Misura/Sottomisura/Tipologia di operazione 19.2.1 8.5.1, il mancato rispetto degli obblighi e impegni comporterà, per analogia e ove di pertinenza, l’applicazione del sistema delle riduzioni ed esclusioni di cui alla determinazione dirigenziale n. G05185 del 04/05/2020, con la quale è stato definito il sistema delle “riduzioni” ed “esclusioni” da applicarsi in caso di mancato adempimento a impegni e obblighi relativi alla Misura/Sottomisura/Tipologia di operazione relativo alla Misura 8 – Sottomisura 8.5– Tipologia di Operazione 19.2.1 8.5.1”Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”.

Nel caso in cui il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti comporti la pronuncia della de-cadenza totale dell’aiuto con esclusione dal contributo, si procede alla revoca dell’intero contributo concesso ed il beneficiario è tenuto alla restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi.

Nel caso di decadenze parziali si procede all’applicazione delle riduzioni del contributo concesso nel rispetto delle disposizioni recate dalla determinazione dirigenziale n. G09774 del 17/07/2019, e, ove applicabile, dalla sud-detta Determinazione dirigenziale n. G05185 del 04/05/2020.

Gli importi indebitamente versati in relazione all’operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. Per l’applicazione delle sanzioni in caso di inadempienza si rinvia al sistema delle riduzioni/esclusioni definito con la Determinazione dirigenziale n. G05185 del 04/05/2020.

ARTICOLO 3

TEMPI DI REALIZZAZIONE

Gli investimenti strutturali delle iniziative progettuali finanziate dovranno essere avviate:



- per i soggetti privati, singoli o associati, non oltre i 60 (sessanta) giorni successivi a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione del contributo;
- per i soggetti pubblici, singoli o associati, non oltre i 60 (sessanta) giorni successivi a decorrere dalla data di trasmissione dell'approvazione formale del provvedimento di concessione del contributo.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'avvio dei lavori sarà effettuata come di seguito riportato:

- per gli investimenti strutturali, sulla base del Verbale di consegna dei lavori, che dovrà essere trasmesso all'ufficio del GAL tramite PEC;
- per i servizi e forniture, sulla base della documentazione probatoria da presentare a corredo della domanda di pagamento e/o del conferimento dell'ordine e/o dell'incarico di servizio (contratto di ordine, bolla di accompagnamento, fattura accompagnatoria, ecc.).

Il tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti finanziati, escluse eventuali proroghe, è così determinato:

- 10 mesi per operazioni che prevedono esclusivamente l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, ecc.);
- 12 mesi per la realizzazione di operazioni che prevedono interventi strutturali (opere, impianti, ecc.).

Per la data iniziale del tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti si fa riferimento alla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo da parte del beneficiario.

Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato sia essa attinente a lavori, servizi o forniture.

Il completamento degli investimenti nel caso di lavori è attestato dalla dichiarazione di fine lavori. Dalla data di inoltro della stessa decorrono i sessanta (60) giorni continuativi e successivi di tempo per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale completa di tutta la rendicontazione.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

Per le operazioni che prevedono esclusivamente l'effettuazione di acquisti la domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata entro i dodici (12) mesi successivi all'adozione del provvedimento di concessione del contributo.

Qualora a completamento degli investimenti si generino economie di spesa i beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo.

.

ARTICOLO 4 VARIANTI E ADEGUAMENTI TECNICI

Per gli investimenti soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, e pertanto nei casi in cui il beneficiario sia un soggetto di natura pubblica, le varianti in corso d'opera sono attuate in conformità a tale normativa e all'articolo 32 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 successivamente modificato dalla D.G.R. n. 187/2017, come richiamate all'articolo 16 del bando pubblico del GAL.

Sono considerati adeguamenti tecnici di dettaglio nell'ambito della stessa categoria di spesa, comunque diversi dalle varianti in corso d'opera, le modifiche non sostanziali al progetto originario.

Per detti adeguamenti tecnici si applicano le seguenti disposizioni.



- non sono ammissibili adeguamenti tecnici che comportano una modifica in aumento dell'importo assegnato nel provvedimento di concessione ad ogni singola categoria di spesa;
- gli adeguamenti tecnici possono essere eseguiti senza autorizzazione preventiva, ferma restando la loro valutazione di ammissibilità da parte della struttura del GAL nell'ambito dello svolgimento dei controlli amministrativi;
- nel caso vengano effettuati adeguamenti tecnici o di dettaglio relativi a beni e servizi i cui costi non sono previsti nei prezziari approvati dalla Regione, il beneficiario dovrà ripresentare i tre preventivi per la ride-terminazione della congruità dei costi.

Sono considerati adeguamenti tecnici il "cambio fornitore" e il "cambio marca" delle attrezzature .

In tutti i casi le varianti in corso d'opera e gli adeguamenti tecnici previsti nel presente articolo non sono autorizzate nell'ambito del quadro normativo di riferimento dello sviluppo rurale e le relative spese non sono ritenute eleggibili, se mutano la funzionalità e le finalità originarie dell'iniziativa progettuale e nel caso in cui non siano coerenti con gli obiettivi, le finalità e le condizioni di ammissibilità della misura.

Nel caso di variante in corso d'opera va presentata specifica domanda utilizzando l'apposita funzione sull'applicativo SIAN. La stessa istanza deve essere inoltre trasmessa al GAL tramite PEC. Detta richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica, dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante (IC 14173 "Varianti in corso d'opera – rispetto della normativa")

Il GAL provvede, nell'ambito del quadro normativo di riferimento dello sviluppo rurale, ed istruisce la domanda ed a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica tramite PEC al richiedente, la decisione adottata con indicazione, nel caso di accoglimento, del nuovo quadro economico delle spese eleggibili. I dati che modificano il progetto originario dovranno essere implementati sul sistema informativo SIAN rappresentando la piattaforma di riferimento per tutte le successive fasi procedurali. Nel caso di rigetto dovranno essere acquisite a sistemala motivazione del mancato accoglimento.

Qualora intervengano modificazioni del progetto originario, quali varianti in corso d'opera o adeguamenti tecnici, a seguito delle quali l'intervento realizzato non sia un lotto funzionale o comportino la perdita dei requisiti di ammissibilità e/o variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, viene applicata la decadenza totale dall'aiuto con la revoca dell'intero contributo concesso e il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali. L'istruttoria da parte del GAL dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla richiesta.

ARTICOLO 5 PROROGHE

Le proroghe del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, possono essere concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate al GAL FUTUR@NIENE che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro sessanta (60) giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

Il GAL FUTUR@NIENE, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione



adottata contenente, in caso di accoglimento della richiesta, la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso possono essere concesse proroghe per un periodo non superiore a novanta (90) giorni.

ARTICOLO 6 MODALITA' DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una domanda di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore (AGEA).

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di pagamento e degli allegati secondo quanto riportato nell'articolo 27 di cui alle "Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014-2020 e disposizioni attuative generali" (DGR 147/2016).

Le domande di pagamento per le misure ad investimento possono essere presentate per:

- *anticipi;*
- *erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti);*
- *saldi.*

In caso di beneficiari pubblici, anteriormente alla presentazione della prima domanda di pagamento è necessario presentare domanda di variante per ribasso d'asta, secondo le modalità previste nel manuale operativo AGEA.

Anticipi

Per la realizzazione di investimenti ammessi a sostegno, secondo quanto previsto dall'art. 45, comma 4, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, potranno essere concessi anticipi ai beneficiari, a fronte di presentazione di garanzia fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, fino al 50 % del contributo ammesso.

La suddetta garanzia fideiussoria deve essere emessa a favore dell'Organismo pagatore, da parte di soggetti autorizzati dallo stesso individuati, per un importo pari al 100% dell'anticipo richiesto. La garanzia fideiussoria è svincolata soltanto a seguito dell'accertamento delle spese effettivamente sostenute e della regolare esecuzione degli interventi previsti, a condizione che il contributo pubblico corrispondente a dette spese sia superiore all'anticipo erogato.

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" e della seguente documentazione:

- garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore (AGEA) di importo pari all'anticipazione concessa utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore (AGEA). Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale (AGEA) sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;
- dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e da un tecnico abilitato.

Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico, è ritenuto equivalente alla garanzia di cui al comma precedente l'impegno scritto, secondo un modello predefinito dall'Organismo pagatore, dello stesso soggetto pubblico a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto



all'anticipo.

Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico, è ritenuto equivalente alla garanzia di cui al comma precedente l'impegno scritto, secondo un modello predefinito dall'Organismo pagatore, dello stesso soggetto pubblico a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'anticipo.

L'erogazione dell'anticipo, relativamente agli interventi per i quali è prevista l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, è subordinata all'avvenuto espletamento delle procedure di gara con l'affidamento dei lavori ed è commisurata all'importo aggiudicato, adeguatamente rimodulato in relazione all'avvenuto ribasso d'asta.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo per gli interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici la domanda di anticipo deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- delibera di affidamento lavori;
- contratto di appalto;
- verbale di consegna e di inizio lavori;
- check- list predisposta dall'organismo pagatore AGEA, compilata in tutte le sezioni pertinenti e debitamente sottoscritta dal RUP.

Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all'importo dell'anticipo ricevuto, si procede con il recupero del contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.

L'anticipo erogato per un'operazione che decada per rinuncia del beneficiario o per la quale sia pronunciata la decadenza nell'ambito dei controlli amministrativi, in loco o ex post, è recuperato integralmente con gli interessi maturati.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fidejussore sarà disposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) previo nulla osta da parte della Regione.

Erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (Acconti)

È prevista l'erogazione di pagamenti a titolo di acconto a seguito di presentazione di stati di avanzamento di lavori e attività già realizzate. Sono previste erogazioni parziali previa presentazione di una domanda di pagamento corredata della documentazione di cui ai SAL di progetto di seguito riportata:

- relazione firmata da un tecnico abilitato con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti;
- elenco ordinato in cui siano riportati tutti i documenti di spesa correlati ai rispettivi documenti di pagamento, al fine di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e il relativo controllo;
- copia dei documenti di spesa (fatture, buste paga, moduli per il versamento di imposte e oneri sociali,) e relativi documenti di pagamento.

Gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti nei casi di seguito riportati.

Nel caso in cui l'anticipo non sia stato richiesto, gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, rideterminato dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è prevista l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, comprovato da fatture quietanzate e da documenti probatori equivalenti, che dimostrino l'avanzamento fisico/finanziario dell'intervento (mandati di pagamento, quietanze bancarie, relazioni descrittive circa l'andamento dei lavori, ecc.). L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione.

Nel caso in cui sia stata erogata l'anticipazione, gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti



allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento superiore al 50% dell'investimento ammissibile, rideterminato dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è prevista l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, comprovato da fatture e documenti probatori equivalenti quietanzati, che dimostrino l'avanzamento fisico/finanziario dell'intervento (mandati di pagamento, quietanze bancarie, relazioni descrittive circa l'andamento dei lavori, ecc.). In questo caso l'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione, al netto dell'anticipo erogato. In tal caso la Regione può autorizzare l'Organismo pagatore allo svincolo della garanzia fideiussoria. Qualora il beneficiario non intenda richiedere lo svincolo della garanzia fideiussoria, può essere erogato un acconto pari all'avanzamento dell'investimento realizzato dimostrato da fatture e documenti probatori equivalenti, al netto dell'anticipo già erogato, a condizione che sia dimostrata la quietanza di almeno il 50% delle spese ammissibili al contributo.

La somma degli acconti e dell'eventuale anticipo non può superare l'80% del contributo concesso o, nel caso di interventi per i quali è prevista l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, il 90% del contributo rideterminato dopo l'aggiudicazione definitiva.

Per gli investimenti con una spesa ammessa inferiore o uguale a 100.000 euro il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto.

Per gli investimenti con una spesa ammessa superiore a 100.000 euro il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate, rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

La Regione si riserva, nel caso in cui gli interventi realizzati non siano un lotto funzionale, di richiedere specifica garanzia fideiussoria per autorizzare la concessione di aiuti a titolo di acconto.

Saldi

I beneficiari degli aiuti, a conclusione degli acquisti o dei lavori finanziati da realizzarsi entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, debbono presentare, alla competente Struttura, la domanda di pagamento del saldo.

Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture e da documenti probatori, attestanti l'avvenuto pagamento, oppure, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo corredata della prevista documentazione tecnica, deve essere presentata da parte del beneficiario entro i 60 giorni continuativi e successivi alla conclusione dei lavori, per la cui data fa fede il certificato di fine lavori. Per gli enti pubblici tale termine decorre dalla data dell'atto di approvazione formale dello stato finale dei lavori.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo, per motivi imputabili al beneficiario, oltre il termine dei 60 giorni, comporta l'irrogazione di una sanzione che, a seconda dei casi, può concretizzarsi in una progressiva riduzione del contributo fino alla decadenza totale della domanda di sostegno con la conseguente revoca del contributo.

L'ufficio istruttore competente, provvede, entro il termine massimo di 60 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
- a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.

I funzionari incaricati redigono apposito "verbale di accertamento finale" con le risultanze del



controllo amministrativo ed indicazione dell'importo dell'investimento ammissibile e del relativo contributo e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico del beneficiario – che dovrà essere sottoscritto da quest'ultimo in sede di sopralluogo o restituito all'ufficio istruttore competente, debitamente firmato con eventuali sue osservazioni in merito, entro i successivi 15 giorni dal ricevimento.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo, sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con i relativi interessi maturati.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Nel caso di fatture elettroniche tra privati, come definite e regolamentate nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018, ai fini della corretta rendicontazione delle spese sostenute esse dovranno obbligatoriamente riportare, nel campo note, una specifica dicitura che richiama la misura del PSR Lazio che sarà specificata nei futuri provvedimenti di concessione.

ARTICOLO 7 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- relazione finale firmata da un tecnico abilitato con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti, corredata da tavole di progetto/cartografia relativa allo stato finale, rappresentativa di tutte le opere realizzate. Per i soggetti pubblici è necessaria anche l'approvazione formale dello stato finale dei lavori;
- elenco ordinato in cui siano riportati tutti i documenti di spesa correlati ai rispettivi documenti di pagamento, al fine di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e il relativo controllo;
- copia dei documenti di spesa (fatture, buste paga, moduli per il versamento di imposte e oneri sociali,) e relativi documenti di pagamento; per le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rinvia a quanto richiamato nel capoverso che segue;
- dichiarazione liberatoria del venditore, se prevista;
- certificato di agibilità (ove previsto) e, laddove pertinente, certificati di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- determina di approvazione dello stato finale, per i soggetti pubblici, corredata di tutti gli elementi utili per la definizione della spesa finale;
- certificati di conformità per le attrezzature acquistate;
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;
- altra eventuale documentazione ritenuta necessaria da specificare nel provvedimento di concessione in funzione dell'investimento programmato;

Per le forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone, per le cooperative e per gli enti pubblici, oltre alla sopra citata documentazione, dovrà pervenire apposito atto formale con il quale la stazione appaltante approva lo stato finale dei lavori ed il suo importo complessivo, con evidenziato il quadro economico finale comprensivo degli eventuali imprevisti, nonché delle spese tecniche.

Le verifiche di accertamento finale riguardanti il controllo della documentazione contabile amministrativa e dei lavori eseguiti e/o dei beni acquistati, successive alla presentazione della domanda di pagamento finale, dovranno controllare, in caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture



effettuate.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non siano un lotto funzionale, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria

ARTICOLO 8 MODALITA' DI PAGAMENTO

Per quanto riguarda le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rimanda al capitolo 7 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio" allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016. Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi approvati, dovranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Il beneficiario, fermo restando l'obbligo di conservazione ed esibizione in sede di controllo della documentazione di spesa intestata allo stesso, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato dovrà utilizzare le seguenti modalità:

- Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario ha l'obbligo di produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre il documento relativo all'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché l'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.

- Assegno bancario. L'assegno deve essere emesso con la clausola di non trasferibilità e il beneficiario deve esibire l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento nonché copia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, il beneficiario dovrà produrre copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

- Carta di credito e bancomat. L'utilizzo di carte è ammissibile solo nel caso in cui il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio che individui in modo inequivocabile l'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

- Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino unitamente all'estratto conto. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).



- Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

- MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).

- Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria.

I documenti utilizzati per la rendicontazione di spese sostenute nell'ambito di un finanziamento ottenuto con il programma non possono essere utilizzati per la rendicontazione di tali spese a valere su altri programmi cofinanziati dall'UE o da altri strumenti finanziari.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

ARTICOLO 9 CONSERVAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI DOCUMENTI

I beneficiari hanno l'obbligo di assicurare che tutti i documenti relativi al progetto e quelli relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta degli uffici regionali, per un periodo minimo di 5 anni a decorrere dal pagamento del saldo.

Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per le operazioni con spesa ammissibile inferiore a Euro 1.000.000,00, i beneficiari hanno l'obbligo di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta dalla Commissione e della Corte dei Conti Europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell'Organismo Pagatore alla Commissione Europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione.

ARTICOLO 10 CONTROLLI AMMINISTRATIVI SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sono svolti in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento prevedono la verifica:

- della completezza e della correttezza formale della domanda di pagamento;
- della conformità e della regolarità della realizzazione dell'operazione con quanto indicato nel progetto approvato e nel provvedimento di concessione, in relazione allo stato di avanzamento delle attività e alla relativa tempistica;
- del rispetto del principio dell'unicità del finanziamento;



- del rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma nonché della conformità della spesa rendicontata con i costi di riferimento adottati nel bando pubblico;
- della coerenza della spesa liquidabile in acconto/saldo, con l'importo effettivamente speso e documentato dal beneficiario.

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento prevedono almeno una visita sul luogo di investimento. La visita sul luogo di investimento può essere evitata nel caso in cui l'operazione sia stata oggetto di campionamento per i controlli in loco e ogni qualvolta la struttura competente ritenga che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento. La visita sul luogo può essere svolta, laddove ritenuta efficace, anche nei momenti di realizzazione degli interventi (controlli in itinere) e, se del caso, anche prima della presentazione della domanda di pagamento.

ARTICOLO 11 OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Per le disposizioni in ordine agli obblighi in materia di informazioni e pubblicità si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 38 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile on line sul sito <http://www.regione.lazio.it>. Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS". Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazioni, si applicano le linee guida approvate dall'Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito www.lazioeuropa.it

ARTICOLO 12 CONTROLLI IN LOCO

Per la disciplina dei controlli in loco si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 19 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

ARTICOLO 13 CONTROLLI EX POST

1. Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni previsti nel presente bando e riportati nell'atto di concessione del contributo.
2. I controlli ex post riguardano, ogni anno, almeno un campione dell'1% della spesa FEASR relativa a operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma precedente e per le quali è stato pagato il saldo.
3. Gli incaricati dell'istruttoria dei controlli ex-post non devono aver effettuato controlli amministrativi o in loco sulla medesima operazione.

ARTICOLO 14 CONTROLLI E APPLICAZIONI DI RIDUZIONI, RIFIUTI, REVOCHE, SANZIONI



Qualora si accerti che un beneficiario non rispetti le condizioni di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno, l'aiuto non è pagato o è revocato in tutto o in parte.

Per la presente tipologia di operazione sono d'applicazione le revoche o il rifiuto dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative stabilite ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

L'Autorità di gestione provvederà a predisporre un apposito documento che definisce le riduzioni dovute a inadempienze del beneficiario relative al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, impegni e altri obblighi previsti. dal quadro normativo di riferimento sulla base del quale è stato concesso l'aiuto.

Il documento suddetto, contenente le norme attuative regionali coerenti con la richiamata normativa comunitaria e con le disposizioni nazionali in materia, individua il tipo di sanzione e le procedure di calcolo delle riduzioni dell'aiuto, per le tipologie di investimento ammissibili nell'ambito della presente "tipologia di operazione", ed è approvato dalla Giunta regionale.

Detto documento è aggiornato:

- a seguito dell'eventuale modifica delle pertinenti normative dell'Unione europea o nazionali;
- a seguito di modifiche del programma che interessino condizioni di ammissibilità, impegni, altri obblighi connessi alla concessione dell'aiuto;
- in risposta a sopravvenute esigenze connesse all'attuazione del programma (nuove procedure, problematiche emerse nell'attuazione).

Per la revoca totale o parziale del sostegno e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni recate dall'articolo 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 come recepite dall'articolo 28 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti nei casi in cui il beneficiario, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo, si applicano le sanzioni di cui alla L. 23 dicembre 1986 n. 898 e ss. mm. e ii.

Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

ARTICOLO 15 DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia:

- al documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" adottato con deliberazione n. 147 del 05/04/2016;
- al documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" adottato con determinazione n. G03831 del 15/04/2016;
- al documento relativo "Regolamento UE n. 1305/2013 – prezzi di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" adottato con determinazione n. G04375 del 29/04/2016;
- ai documenti "Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese" e "Produzioni Standard" adottati con determinazione n. G03871 del 18/04/2016;
- al documento "Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese."



Note applicative e integrative all'Allegato I della Determinazione n. G03871 del 18.04.2016” adottato con determinazione n. G06624 del 10/06/2016;

- al documento “Approvazione del foglio di calcolo per la verifica del rispetto dei massimali relativi alle spese generali e rettifica della Determinazione n. G03831/2016” adottato con determinazione n. G07300 del 27/06/2016;

- al documento “Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014/2020 e disposizioni attuative generali. Modifica della DGR n. 147/2016”, adottato con deliberazione n. 187 del 19/04/2017; e ad eventuali successivi provvedimenti emanati sia dall’Autorità di Gestione che dall’Organismo Pagatore nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.

Il presente provvedimento e gli atti conseguenti possono essere impugnati dinanzi al Tribunale Ordinario, nei tempi e nei modi previsti dalle norme vigenti che disciplinano la materia

Agosta, li 03/05/2023

Il Presidente del GAL Futur@niene

Fiorenzo DE SIMONE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

NB: Il presente provvedimento trasmesso per PEC deve essere sottoscritto, in ciascuna pagina, dalla ditta beneficiaria per accettazione, e restituito a questo Gal, **entro 15 (quindici) giorni dalla notifica, pena la decadenza**, tramite stesso mezzo, e corredato della “ATTESTAZIONE DI RICEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE” di cui al modello allegato al presente.

ATTESTAZIONE DI RICEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE



Codice Unico di Progetto (CUP): J35F21002650002

Il Sottoscritto _____,

in qualità di beneficiario dell'aiuto di cui al provvedimento di concessione n. **8.5.1/02/03-05-2023**
del 03/05/2023 CUA 02945080584

DICHIARA

di aver preso atto delle clausole e delle prescrizioni, nonché degli obblighi e degli impegni, contenuti nel provvedimento di concessione del GAL "Futur@niene" n. **8.5.1/02/03-05-2023 del 03/05/2023**, ai quali è subordinata l'erogazione degli aiuti concessi e di accettarli senza riscontrare motivi ostativi e rinunciando a opporre riserve di qualsiasi genere.

In allegato:

copia fronte/retro del documento di riconoscimento

Luogo _____, data ___ / ___ / _____

FIRMA

N.B.: La presente attestazione, deve essere redatta, sottoscritta e restituita a questo GAL, in allegato, congiuntamente al provvedimento di concessione, a mezzo PEC, all'indirizzo: galfuturaniene@pec.it